



Parere dell'organo di revisione

**SULLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025**

(allegato n. 1 al verb. 25/2022)

dott.ssa Elisa Venturini (Presidente)

dott.ssa Olivia Cutone (Componente)

dott. Pietro Boraschi (Componente)

VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti revisori dott.ssa Elisa Venturini, dott. Pietro Boraschi e dott.ssa Olivia Cutone, nominati revisori della Regione Piemonte con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 del 19 giugno 2019,

VISTO

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori, anche verso il Consiglio Regionale, nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all'art. 67 statuisce *“l'autonomia contabile del Consiglio Regionale”*, ed in particolare:
 - il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l'autonomia contabile del Consiglio Regionale;
 - il punto 2 ove si stabilisce che il Consiglio Regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D.Lgs.;
- lo Statuto della Regione Piemonte, con particolare riguardo all'art. 29, che ha assicurato l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio Regionale richiamata anche all'art. 1 punto 1 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*;
- il *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”* approvato da ultimo con DCR n. 368 – 7231/2019 del 26 marzo 2019 ed in particolare l'art. 1 denominato *“Autonomia del Consiglio Regionale”* nonché il punto 3 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- la Legge Regionale n. 7/2001 *“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”* e s.m.i.;

TENUTO CONTO

- che l'articolo 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che il Collegio dei Revisori dei conti della Regione svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, compreso il Consiglio Regionale ove non sia presente un proprio organo di revisione;
- che il Consiglio Regionale non ha un proprio organo di revisione;

VISTO

- l'art. 43 della legge regionale n. 7/2001 che prevede che l'Ufficio di presidenza predisporre il bilancio annuale di previsione del Consiglio e lo sottopone allo stesso per l'approvazione prevedendo che al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio;
- gli artt. da 4 a 14 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*";
- in particolare che l'art. 6 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*" prevede che il bilancio ha durata triennale e ne definisce i criteri di predisposizione tra cui l'obbligo di mantenimento in sede previsionale dell'equilibrio di competenza tra entrate e spese;
- l'art. 7 punto 4 del "*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*" rispetto al quale si prende atto che ad oggi il Presidente del Consiglio non ha ancora comunicato al Presidente della Giunta Regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione;
- l'art. 42 comma 3 della L.R. 7/2001 prevede che ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta l'importo del fabbisogno occorrente, entro il termine di 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio;
- che a norma del medesimo art. 42 comma 4 della L.R. 7/2001 il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione;
- lo Statuto della Regione Piemonte modificato da ultimo con L.R. n. 7 del 3 maggio 2016;
- la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) in particolare il Capo II che descrive le strutture organizzative ed il Capo III relativo ai rapporti tra attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa e attribuzioni dei dirigenti;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DICHIARANDO

- di aver ricevuto a mezzo PEC in data 21 novembre 2022 la comunicazione **prot. n. 00022897** del 21/11/2022 contenente la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 240 del 17 novembre 2022 denominato "*Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Piemonte per il triennio 2023-2024-2025. Proposta al Consiglio regionale*" unitamente ai seguenti tre allegati:

Allegato 1) – Allegati al Bilancio previsione 2023-2024-2025:

- Previsione delle entrate;
- Previsione delle spese;
- Riepilogo generale entrate per titoli;
- Riepilogo generale spese per titoli;
- Riepilogo generale spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio.

Allegato 2) - Allegati al Bilancio di previsione 2023-2024-2025:

- Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto e relativi allegati analitici;
- Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 2023-2024-2025;
- Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento fondo di dubbia esigibilità 2023-2024-2025;
- Elenco delle spese obbligatorie;
- Elenco spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste;
- Nota integrativa;

Allegato 3) Allegati al bilancio di previsione (ai fini conoscitivi):

- Articolazioni delle tipologie in categorie per la parte delle entrate;
 - Articolazioni delle tipologie in categorie per la parte delle spese;
-
- che tale invio è stato effettuato in attuazione dell'art. 7 punto 3 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*;
 - ricordando che a norma del comma 3 di cui sopra l'Ufficio di presidenza deve deliberare la proposta di bilancio di previsione e la stessa deve essere trasmessa contestualmente;
 - il collegio ha ricevuto comunque il giorno seguente la documentazione necessaria;
 - il collegio, ai sensi dell'art. 7 punto 3 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*, espletate le verifiche trasmette entro i venti giorni successivi al ricevimento dell'atto, il proprio parere per l'invio al Consiglio Regionale per l'approvazione entro il 31 dicembre, o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione; come previsto dall'art. 7 punto 5 del medesimo *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”*; *“omissis...approva...omissis...e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione”*; il collegio riporta che ad oggi non sono pervenuti i documenti relativi al DDL della Regione per il bilancio 2023-2025;
 - in relazione a quanto riportato nel proprio verbale in merito alla modifica della L.R. 7/2001 (rif. verb. 12/2022), il collegio ribadisce la propria posizione nonostante che l'art. 1 comma 3 dello stesso regolamento preveda che *“il Collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dall'ordinamento contabile della Regione”*, e tenuto conto che il *“Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte”* non è stato modificato a seguito della L.R. 25/2021. Ritiene pertanto vigenti i maggiori termini previsti, contenuti nell'art. 7 comma 5 che prevede ancora 20 giorni per il rilascio del parere del collegio.

Si riporta inoltre che in data 29 novembre 2022 (rif. verb. 23/2022) il collegio ha potuto avere un primo confronto con gli uffici del Consiglio al fine di effettuare i controlli necessari per addivenire ai confronti utili, rilevando che la documentazione richiesta durante questo incontro è pervenuta celermente al fine di dare modo al collegio di rispettare i propri termini;

GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2021 E 2022

Il collegio ricorda che con DCR **229-14922** del 19/07/2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2021 del Consiglio Regionale corredato dal parere dei revisori (rif. allegato 1 verbale n. 16/2022) che presentava un saldo di cassa di € 6.923.358,50 ed un avanzo di amministrazione di euro 25.443.955,12, al netto dei fondi pluriennali vincolati, distinto in parte liberamente utilizzabile e in parte sottoposta a vincoli ed accantonamenti, come evidenziato nel seguente schema riepilogativo:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.059.763,87
RISCOSSIONI	(+)	39.366.780,83	14.459.474,98	53.826.255,81
PAGAMENTI	(-)	3.903.908,69	47.058.752,49	50.962.661,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.923.358,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.923.358,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	54.031,61	45.199.441,32	45.253.472,93
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	241.425,33	5.322.054,65	5.563.479,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.628.476,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			18.540.920,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			25.443.955,12
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				1.879.772,23
Altri accantonamenti				1.893.593,87
Totale parte accantonata (B)				3.773.366,10
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				95.018,17
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				2.037.338,37
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				2.132.356,54
Totale parte vincolata (C)				2.132.356,54
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				6.803.511,52
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				12.734.720,96
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

- che il bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 201-8315 del 20/04/2022 rispetto al quale il collegio ha rilasciato parere positivo (rif. verb. n. 2/2022 – allegato 1);

- il Consiglio Regionale ha approvato con DCR n.242-17405 del 6 settembre 2022 l'assestamento di bilancio 2022-2024 rispetto al quale il collegio ha rilasciato parere favorevole (rif. verb. 18/2022– allegato 1); la Regione ha approvato la legge di assestamento 2022 in data 2 agosto 2022 con L.R. 13 rispetto a tale atto il sottoscritto collegio ha rilasciato il parere evidenziando che *“il collegio non può attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con l'assestamento riservandosi di esprimerlo allorquando, con successiva legge di variazione di bilancio, verranno effettuati i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base dell'analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio 2021”* (rif. verb. 17/2021 - allegato 1);
- successivamente il collegio ha ricevuto in data 5 settembre 2022 richiesta di parere ad una variazione di bilancio – DDL 220 *“Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio 2022 – 2024”* - consistente nella variazione complessiva sostitutiva dell'assestamento generale che per la prima volta – trattandosi di variazione - è stato inviata al collegio per il rilascio del parere in conseguenza dell'avvenuta modifica dell'art. 40 *quater* L.R. 7/2021 (rif. verb. 20/2022 allegato 1);
- la cui variazione è stata approvata con modifiche con L.R. 18/2022.

La situazione di cassa del Consiglio Regionale al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità alla chiusura esercizio
Anno 2020	4.059.763,87
Anno 2021	6.923.385,50
Anno 2022*	4.779.629,00
*Fondo di cassa presunto non essendo ad oggi terminata l'annualità 2022	

Il risultato di amministrazione presunto 2022 risulta così riportato nel prospetto allegato al bilancio inserito nella parte della documentazione denominata “allegato 2” – allegato a):

Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	25.443.955,12
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	21.169.396,33
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	62.992.412,09
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	78.343.329,55
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2022	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificate nell'esercizio 2022	-
+	Incremento dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2022	-
+	Riduzione dei residui passivi già verificate nell'esercizio 2022	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	31.262.433,99
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	200.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	3.000.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	11.646.261,24
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	16.816.172,75
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
Parte accantonata		-
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	-
	Accantonamento residui perentieri al 31/12/2022	-
	Fondo anticipazioni liquidità	-
	Fondo contenzioso	1.886.000,61
	Altri Accantonamenti	2.336.973,37
B) Totale parte accantonata		4.222.973,98
Parte vincolata		-
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	95.018,17
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.037.338,37
	Altri vincoli	-
C) Totale parte vincolata		2.132.356,54
Parte destinata agli investimenti		-
D) Totale destinata agli investimenti		6.803.511,52
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		3.657.330,71
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
	Utilizzo quota vincolata (da consuntivo precedente o previa verifica di preconsuntivo salvo utilizzo FAL)	3.743.787,60
	Utilizzo quota vincolata	2.132.356,54
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione rendiconto)	6.803.511,52
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Utilizzo altri vincoli	-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		12.679.655,66

Il collegio rinvia al seguente paragrafo i commenti in merito all'avanzo presunto 2022 applicato al bilancio 2023.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Il bilancio di previsione proposto rispetta l'equilibrio di competenza tra entrate e spese previsto dall'art. 6 punto 3 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte".

Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2022 sono così formulate:

ENTRATE	2022 assestato*	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.628.476,24	2.682.800,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.540.920,09	8.963.461,24	5.010.999,79	3.664.245,51
Ut lizzo avanzo di amministrazione (per il 2022 avanzo presunto)	25.443.955,12	12.679.655,66	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	49.921.414,40	51.841.823,23	50.746.857,52	50.231.243,67
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	185.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "Accensione prestiti"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e parte di giro"	15.664.895,00	18.773.944,00	17.978.052,00	16.282.752,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	112.384.660,85	95.089.684,13	73.883.909,31	70.326.241,18
SPESE	2022 assestato*	2023	2024	2025
Titolo 1 "Spese correnti"	66.613.787,05	58.680.767,37	49.386.857,52	49.401.243,67
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	30.105.978,80	17.634.972,76	6.518.999,79	4.642.245,51
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborsi e prestiti"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 "Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e parte di giro"	15.664.895,00	18.773.944,00	17.978.052,00	16.282.752,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.384.660,85	95.089.684,13	73.883.909,31	70.326.241,18

*il dato assestato è relativo al dato dell'assestamento approvato con delibera DCR n. 242-17405 del 6 settembre 2022 denominata "Approvazione della variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024".

AVANZO PRESUNTO 2021

Il collegio evidenzia che risulta applicato avanzo presunto 2022 al bilancio di previsione 2023-2025 per euro 16.816.172,75 su un totale di risultato di primo livello presunto di euro € 25.443.955,12.

Ai sensi del punto 9.2 del principio contabile 4.2 applicato della contabilità finanziaria, come richiamato dal 9.4 del principio contabile 4.1, il risultato di amministrazione presunto consiste in una previsione ragionevole e

prudente dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022, formulata in base alla situazione finanziaria alla data di elaborazione della proposta di bilancio di previsione.

- a) L'avanzo di amministrazione presunto è stimato in € **16.816.172,75** così diviso:
- b) PARTE ACCANTONATA per € 4.222.973,98;
- c) PARTE VINCOLATA per € 2.123.356,54;
- d) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI per € 6.803.511,52;
- e) FONDI LIBERI (determinati, in maniera presuntiva, per differenza) per 3.657.330,71.

Di tale quota l'amministrazione intende applicare al bilancio di previsione - esercizio 2023, la somma di € 12.679.655,12, come di seguito specificato e ben evidenziato nella nota integrativa che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione:

- f) PARTE ACCANTONATA per € 3.743.787,60;
- g) PARTE VINCOLATA per € 2.123.356,54;
- h) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI per € 6.803.511,52;
- i) I FONDI LIBERI (determinati, in maniera presuntiva, per differenza) per € 0,00.

Il collegio – come peraltro evidenziato anche gli anni scorsi - ricorda che il principio contabile 4/2 stabilisce che *“non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato”* pertanto tale previsione è in linea con i principi.

Di seguito si effettuano le verifiche necessarie evidenziando le procedure di legge per i relativi utilizzi.

Il collegio evidenzia:

- A) in merito alla PARTE VINCOLATA per € 2.123.356,54;

Si evidenzia che il principio contabile 4/2 riporta che *“in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate”* e che *“nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al*

bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato". Inoltre il principio contabile 4/1 riporta "Si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate presunte del risultato di amministrazione è consentita prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 9 del presente decreto e l'articolo 187, comma 3-quater del TUEL e dal paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria" e che, considerando che il TUEL non si applica alla Regione e al Consiglio, il comma 9 dell'art. 42 riporta "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato".

A tal proposito il collegio evidenzia che in nota integrativa l'ente riporta che "In ossequio ai principi contabili applicati, mentre la quota vincolata potrà essere impegnata immediatamente nell'esercizio 20223, la parte accantonata prima del relativo effettivo impiego dovrà essere verificata alla luce del pre consuntivo 20212 che sarà approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 gennaio 2023".

Si deve sottolineare che in merito alla parte vincolata dovrebbe trattarsi di vincoli di legge e non dettati dall'ente. Il collegio, come peraltro inserito nel proprio verbale al rendiconto della Regione, nel passaggio di cui al principio contabile 9.2 lettera d) del D.Lgs 118/2011 secondo cui vincoli attribuiti dall'ente, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dal Consiglio" e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili" – ha ritenuto che tali somme non potrebbero essere applicate prima dell'approvazione del rendiconto bensì solo con variazione successiva.

Si evidenzia che la parte applicata di avanzo presunto potrebbe tenere conto anche di vincoli generati nel 2022, ma il collegio ha verificato che le quote sono quelle previste nei vincoli di cui al rendiconto 2021 come meglio inserito anche in nota integrativa di seguito la specifica e come si evince dal prospetto – allegato a/2:

Descrizione impiego – quota	Consuntivo 2021	Quote avanzo presunto 31/12/2022 applicato
Vincoli derivanti da trasferimenti (dello Stato/Agcom per funzioni delegate CORECOM)	94.464,84	94.464,84
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente cor- rispondenti alla quota RESTITUZIONE CONTRIBUTI art. 12 L.R. 1/2014 assegni vitalizi	2.046.397,69	2.037.891,70
VINCOLI TOTALI	2.140.862,53	2.132.356,54

B) In merito alla PARTE ACCANTONATA per € 3.743.787,60:

Per la parte accantonata di avanzo presunto, il collegio evidenzia che in nota integrativa l'ente ha specificato che *"la parte accantonata prima del relativo effettivo impiego dovrà essere verificata alla luce del pre-consuntivo 2023 che sarà approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 gennaio dell'anno 2023"*.

Si evidenzia che il principio contabile 4/2 riporta che *"in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate"* e che il principio contabile 4/1 riporta *"Si ricorda che l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'articolo 42, comma 8, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo"* e che, considerando che il TUEL non si applica alla Regione e al Consiglio, il comma 8 dell'art. 42 *"Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente"*.

Inoltre *"le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto"*.

Si deve inoltre evidenziare che per la parte accantonata, possono essere applicati unicamente le parti relative derivanti all'ultimo rendiconto approvato e non da ulteriori accantonamenti scaturiti dal 2022, pertanto unicamente come da rendiconto 2021. A tal proposito il collegio ha verificato che le quote evidenziate in nota integrativa sono parte lievemente inferiore dei vincoli deliberati nel rendiconto 2021.

Di seguito il prospetto riepilogativo di confronto:

Descrizione impiego – quota	Consuntivo 2021	Quote avanzo presunto 31/12/2022 applicato
FONDI ACCANTONAMENTO RISCHI E CONTENZIOSO	1.879.772,23	1.879.772,23
FONDI ACCANTONAMENTO IND. FINE MANDATO CONSIGLIERI-	673.135,87	920.232,37
Altri accantonamenti i– fondi rinnovi contratti tali	1.220.458,00	943.783,00
ACCANTONAMENTI TOTALI	3.773.366,10	3.743.787,60

Le parti accantonate effettuate nel corso del 2022, che non può essere applicata al bilancio di previsione in fase di predisposizione, potrà essere utilizzata - con variazioni - a norma dello stesso articolo 42 comma 10 dell'art. 42 del D.Lgs 118/2011. per le finalità cui sono destinate solo se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Si prende atto che, come sollecitato nella relazione al preventivo precedente, l'ente prevedendo di applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate e per quest'anno anche destinate ad investimento, come previsto dal principio 4/1 ha predisposto i prospetti a1) – peraltro nella nuova formulazione con inserimento della riga per Fgdc - e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019 ben evidenziati nei principi.

In generale, il collegio comunque ritiene che, in ottemperanza ai precetti dell'art. 81 della costituzione, nonché della natura e delle caratteristiche degli accantonamenti soprattutto relativi al contenzioso, seppur non trattasi di elusioni di principi l'applicazione, per le caratteristiche dello stesso, andrebbero utilizzati quando vi sia una reale necessità di utilizzo immediato, passando invece dalla procedura di variazione per la sua applicazione a bilancio preventivo approvato.

C) In merito alla PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI per € 6.803.511,52:

L'ente per l'annualità 2023 ha deciso – diversamente dall'anno precedente - di applicare avanzo presunto da investimenti vista anche la stesura del principio contabile 4/1 del 1 agosto 2019 - in seguito all'undicesimo correttivo - relativa apertura evidenziata dal punto 9.7.3 con la predisposizione dell'allegato a3) che *“deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto”*. Si ricorda anche che sempre l'allegato 4/1 riporta che *“Considerato che le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, tale colonna (g) è valorizzata solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il rendiconto dell'esercizio precedente”*.

L'interpretazione non è coerente pertanto non si hanno osservazioni in merito alla sua compilazione fatta da parte dell'ente.

Si vuole rilevare solo che l'utilizzo di avanzo presunto, trattandosi di una posta di avanzo non ancora definitivamente verificato, è possibile in deroga alle norme solo con importanti cautele ed eccezioni.

In generale, alla luce di quanto sopra si raccomanda all'ente un ossequioso rispetto dei principi contabili nonché del contenuto dell'art. 42 del D.Lgs 118/2011 in particolare dei commi da 8 a 11 che stabiliscono gli adempimenti necessari in sede di applicazione dell'avanzo presunto, nonché ai principi 4/1 e 4/2 armonizzati.

Si rileva inoltre che sono emanate nell'anno 2022 una serie di deroghe previste dai vari decreti a singhiozzo che permettono aperture anche in merito all'utilizzo dell'avanzo libero, principi non ancora derogati per le annualità 2023 e seguenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Rispetto al bilancio di previsione 2023-2025 l'ente ha iscritto in entrata – in ottemperanza alla previsione dell'art. 10 del regolamento la somma di € 11.646.261,24 di cui parte c/corrente per euro 2.682.800,00 e parte in c/capitale per euro 8.963.461,24.

La parte in c/corrente di euro € 2.679.800,00 quale fondo pluriennale vincolato sull'esercizio 2023 in spesa trova corrispondenza ai capitoli del personale relativi al trattamento accessorio del personale, oneri riflessi ed IRAP compresi, il tutto come individuato anche nella nota integrativa. Tale previsione è stata effettuata tenuto conto che il collegio ha rilasciato parere ai contratti integrativi decentrati comparto e dirigenti (rif. verb. 24/2022 allegato 1 e 2) e che dovrebbero essere effettivamente stipulati entro il 31/12/2022. Nello specifico infatti si evidenzia che il collegio ha ricevuto in data 18 novembre 2022 la documentazione inerente il contratto decentrato dirigenti "Ipotesi contratto integrativo per la dirigenza anno 2022" ed ha rilasciato il parere di competenza in data 6 dicembre 2022 (rif. Verb.24/2022 – allegato 1). Per il comparto categorie ha ricevuto la documentazione inerente "ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale delle categorie della Regione Piemonte anno 2022"

in data 24 novembre 2022 e sempre in data 6 dicembre 2022 (rif. Verb. 24/2022 – allegato 2) ha rilasciato il parere di competenza.

L'organo di revisione non ha potuto verificare, anche mediante controlli a campione, tramite il cronoprogramma, gli interventi di spesa previsti ma ha potuto prendere visione del prospetto del cronoprogramma degli uffici; inoltre ha verificato che il Fpv di spesa corrisponde al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2023 sono le seguenti:

FONTI DI FINANZIAMENTO FPV	
Totale entrate correnti ivinclate a...	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	€ 2.682.800,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate in conto capitale	0,00
assunzione prestiti/indebitamento	
altre risorse	
TOTALE	2.682.800,00
FPV APPLICATO IN ENTRATA	5.365.600,00
FPV di parte corrente applicato	€ 2.682.800,00
FPV di parte capitale applicato (al netto indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrate per parte finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	2.682.800,00
FPV corrente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni da es. precedente	€ 2.682.800,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'es. a cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	
quota determinata da impegni/prenotazioni da es. precedente	0,00
quota determinata da impegni/prenotazioni nell'es. a cui si riferisce il bilancio	
FPV di spesa per parte finanziarie	
Fondo pluriennale vincolato FPV iscritti in entrata	
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	€ 2.682.800,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	2.682.800,00
Entrata in conto capitale	0,00

Si evidenzia che la nota integrativa riporta in modo dettagliato gli utilizzi dell'FPV parte entrata 2022, sul bilancio 2023.

PREVISIONI DI CASSA

Il bilancio di previsione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, risulta essere di competenza per gli esercizi 2023 - 2025 e di cassa per il primo anno del triennio - annualità 2023.

Di seguito si riporta la simulazione della previsione del 2023:

BILANCIO DI PREVISIONE		
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2023
	Fondo cassa all*1/1 esercizio di riferimento	4.779.629,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	98.567.168,37
TITOLO 3	Entrate extratributarie	278.241,71
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI		98.845.410,08
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	25.492.429,33
TOTALE TITOLI		124.337.839,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		129.117.468,41

Spese previsioni di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE		
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2023
TITOLO 1	Spese Correnti	76.488.353,72
TITOLO 2	Spese in conto capitale	23.094.378,09
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	-
TOTALE SPESE FINALI		99.582.731,81
TITOLO 4	Rimborsi di Prestiti	-
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto di Tesoriere /Cassiere	-
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	25.731.256,62
TOTALE TITOLI		125.313.988,43
SALDO DI CASSA presunto al 31 dicembre 2023		3.803.479,98

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate dagli uffici in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili

Tale dato finale è conseguenza della seguente valutazione effettuata dall'ente sui dati in corso del 2022 e del relativo equilibrio di seguito riportato.

Gli equilibri sono così assicurati, tenuto conto che al Consiglio vengono applicati a norma dell'art. 67 comma 2 gli stessi schemi di bilancio della Regione:

EQUILIBRI DI BILANCIO				
(solo per le Regioni)*				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	5.876.144,14	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.682.800,00	3.000,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	51.989.823,23	50.894.857,52	50.379.243,67

Entrate di parte capitale per contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amm.ni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	58.680.767,37	49.386.857,52	49.401.243,67
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		1.868.000,0	1.508.000,00	978.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	6.803.511,52	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	8.963.461,24	5.010.999,79	3.664.245,51
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)			
Entrate di parte capitale per contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amm.ni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	17.634.972,76	6.518.999,79	4.642.245,51
- di cui fondo pluriennale vincolato		5.010.999,79	3.664.245,5	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		- 1.868.000,0	- 1.508.000,00	- 978.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		1.868.000,0	1.508.000,00	978.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	5.876.144,14	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00	0,00	0,00

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	183.668,56	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	183.668,56	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		- 4.008.144,14	- 1.508000,00	- 978.000,00

Il saldo positivo di parte corrente per l'annualità 2023 pari ad euro 1.868.000,00 è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale.

LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione dovrebbe indicare quanto disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni tenuto conto dell'art. 67 comma 2, per quanto compatibili e inerenti, non applicandosi il TUEL per detto Ente:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;*
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

In merito alla nota integrativa predisposta dall'ente, pur prendendo atto che la stessa contiene le informazioni minime richieste e che risulta da qualche tempo sempre più ampliata, seppur non vi siano schemi obbligatori, suggerisce nuovamente per il futuro all'ente di seguire ordinatamente i punti indicati nel D.Lgs 118/2011 art. 11 comma 5 tenuto conto della crescente importanza data a questo documento in fase di previsione, come evidenziato anche dalla modifica dell'allegato 4/1 con il DM di agosto 2019.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione, sulla base della documentazione messa a disposizione, ritiene che gli obiettivi indicati nella nota integrativa e le previsioni per il triennio 2023-2025 pur apparendo astrattamente "fattibili" non risultano ad ora ancora coerenti con tutti gli atti di programmazione del triennio, a causa in parte dell'introduzione delle nuove scadenze del PIAO e degli atti assorbiti da tale documento ed in parte da una mancata programmazione in linea con le tre annualità 2023-2025. Si evidenzia anche per quest'anno infatti una carenza relativamente agli atti di programmazione propedeutici al bilancio di previsione pluriennale.

Deve certamente evidenziarsi che nel 2022 è stato introdotto un nuovo strumento – da ritenersi comunque di programmazione - che dovrebbe consentire un maggior coordinamento delle attività di programmazione a fini di semplificazione - denominato PIAO.

Tale atto introdotto dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con la Legge n. 6 agosto 2021 n. 113 ricomprende e sostituisce una serie di atti programmatici che vengono soppressi – non abrogati - e vengono ivi ricompresi, quindi assorbiti, tra cui in particolare:

- a) Piano dei Fabbisogni del personale e il Piano delle azioni concrete;
- b) Piano per la Razionalizzazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- c) Piano delle performance;
- d) Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- e) Piano organizzativo del lavoro agile;
- f) Piano delle azioni positive.

Si deve tuttavia rilevare che detto strumento prevede tempi di redazione che attualmente non sembrerebbero coerenti con gli obblighi di verifica, soprattutto da parte dei revisori, ma che altresì risultano incoerenti tra la programmazione dei bilanci e degli atti propedeutici programmatici, a motivo del disallineamento tra i tempi di approvazione dei bilanci e le eventuali assunzioni necessarie nel primo periodo dell'anno.

Non è inoltre da poco la problematica inerente al fatto che gli uffici coinvolti e le diverse competenze richieste debbano essere coordinate al fine del rispetto non solo dei tempi normativi bensì anche dei tempi organizzativi delle azioni dell'ente.

Si deve inoltre tenere conto che la mancata redazione del PIAO obbliga – ad eccezione dell'anno 2022 - all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 comma 5 del D.Lgs 150/2009 oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 19 comma 5 lettera b) del D.L. 90/2014 (vedasi art. 6 punto 7 della D.L. 80/2022).

Il collegio in particolare riporta che:

- con DUP n. 118 in data 7/7/2022 il Consiglio ha adottato la delibera avente ad oggetto *“piano integrato di attività e organizzazione del consiglio regionale 2022-2024. Approvazione”*;
- con tale PIAO il Consiglio non ha obblighi di aggiornamento per il 2022 in quanto gli atti approvati sono già redatti con gli schemi determinati definitivamente dal Decreto del Dipartimento Funzione Pubblica 132/2022 del 30 giugno 2022, dal 22 settembre 2022;
- con DUP n. 264 del 1 dicembre 2022 *“piano integrato di attività e organizzazione del consiglio regionale 2022-2024. modifica sezione 3.3 piano triennale del fabbisogno di personale. Approvazione”* ha modificato la parte relativa al piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;
- con la modifica di cui sopra il Consiglio ha deliberato di rideterminare i fabbisogni per le annualità 2022-2024 peraltro riparametrando la programmazione sulle annualità 2023 e 2024 al bilancio di previsione in approvazione;

ma tale previsione manca dell'annualità 2025.

Il PIAO 2023-2025 scade entro il prossimo 31 gennaio 2023 almeno per gli enti con oltre 50 dipendenti nonostante si auspica che possa diventare uno strumento da redigersi preventivamente quale atto di programmazione propedeutico al bilancio.

Programmazione del fabbisogno del personale

Il fabbisogno di personale nel triennio 2023-2025 evidenzia, per quanto sopra riportato – una situazione normativa complessa rispetto alla quale si auspica un intervento chiarificatore, tenuto conto che seppur cercando di utilizzare il PIAO e la relativa programmazione 2022-2024 manca comunque l'annualità 2025 per le annualità di bilancio di competenza 2023-2025.

La nota integrativa riporta una parte dedicata al personale che non evidenzia il rispetto dei vincoli disposti per le assunzioni che vengono aggiornati sulla base del DPCM 3 settembre 2019 in GU 4 novembre 2019 *“misure per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato delle regioni”*.

Come si evidenzia nella DUP 264/2022 l'ente ha riportato l'iter giuridico della spesa di personale – richiamando anche la L.R. 25 del 19 ottobre 2021 - complessa in quanto a partire dall'anno 2021 riporta il PIAO aggiornato - *“i limiti di spesa del personale ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza*

con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva, determinata in applicazione del medesimo decreto, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato". La citata L.R. 25/2021 nel prevedere la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria ha stabilito che, al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 3 settembre 2019. Inoltre la citata legge regionale 25/2021 prevede altresì che la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.

In detta DUP vengono riportati i metodi di calcolo finalizzati al rispetto dei limiti complessivi dei due enti (Regione e Consiglio) e che, in applicazione di detto articolo 5 della L.R., la spesa massima utilizzabile non può essere superiore al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024 rispetto alla spesa registrata nel 2018, pari ad euro 18.155.094, spesa massima che corrisponde, per il Consiglio regionale, ai seguenti valori:

2023 – euro 21.786.113

2024 – euro 22.693.867

prevedendo che dal 2025 sarà rideterminata in base all'ultimo rendiconto.

Pertanto allo stato attuale l'ente ha certificato, sulla base del rendiconto 2021 approvato, il limite di spesa assunzioni ex. art. 33 D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito nella L. 58 del 28/06/2019, determinando il valore pari al 6,38%, inferiore al valore soglia fissato nella misura del 9,50% previsto per le regioni appartenenti alla fascia demografica C).

Tenuto conto delle problematiche interpretative e della mancata coerenza normativa nelle tempistiche degli atti si raccomanda di non addivenire ad assunzioni senza la preventiva approvazione del nuovo PIAO 2023-2025 addivenendo alla necessaria richiesta, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, dell'asseverazione del collegio a norma dell'art. 33 del DL 34/2019, non ultimo in ottemperata alla Sentenza Sezione riunite giurisdizionale della Corte dei conti n. 7/2022.

Di certo il collegio attualmente non può contare, neppure come avviene per gli EELL, sul DUP in cui ancora non è stata soppressa la possibilità di inserimento degli atti di programmazione, ma unicamente sulla delibera di Presidenza n. 264/2022.

Relazione programmatica

Il collegio rileva che a norma dell'art. 5 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale della Regione Piemonte" l'Ufficio di presidenza approva entro il 30 settembre di ogni anno, un documento di programmazione generale e strategico denominato relazione programmatica ove indicare le linee di attività, le

iniziative da sviluppare e ove definire le scelte e gli indirizzi strategici per la formulazione delle previsioni di spesa. Tale relazione costituisce il documento di pianificazione strategica che comprende gli indirizzi generali in materia di programmazione relativa:

- a) al fabbisogno di personale;
- b) ai lavori pubblici;
- c) alle forniture di beni e servizi;
- d) alle performance.

Poiché nell'approvazione della proposta di bilancio di previsione finanziario la relazione programmatica, eventualmente aggiornata, costituisce parte integrante della nota integrativa al medesimo bilancio di previsione, il collegio – pur rilevando che viene predisposta dal medesimo soggetto che predispone il bilancio - raccomanda di ottemperare all'art. 5 comma 4 del regolamento di cui sopra.

In generale si richiama l'ente ad un ossequioso rispetto delle norme regolamentari ed in particolare agli atti di programmazione e ai tempi di adozione degli atti o viceversa, ove possibile, alla modifica dei regolamenti in essere ove non superino previsioni di legge di rango superiore.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato approvato con DUP del 67/2022 del 21 aprile 2022 denominata *“Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022 ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016”* in ritardo rispetto all'allora approvazione del bilancio 2022. Il collegio infatti evidenziava già nella scorsa relazione, *“come peraltro già negli anni precedenti, che tale atto – trattandosi di atto di programmazione obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici - deve essere propedeutico al bilancio di previsione; pertanto dovrà essere approvato almeno un punto precedente all'odg rispetto al preventivo 2022-2024 e dovrà essere redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018”*.

Come prevede il principio contabile della programmazione 4/1, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016. Seppur l'allegato 4/1 parli di enti locali e non di PA, si ricorda in coerenza con principi generali, la sua applicazione.

Si ricorda all'ente che tale atto deve essere coerente con le risultanze del bilancio di previsione e prevedere, quindi, a norma dell'art. 21 del D.lgs 50/2016 tutte le opere previste di limite superiore a 100.000,00 euro.

Tale atto non è stato predisposto per le annualità 2023-2025. L'ente ha informato che la DUP 267/2022 relativa ad *“Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022 ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016”* per le annualità 2023 e 2024 è comunque coerente alla programmazione inserita in bilancio. Il collegio rileva comunque non esservi il piano annuale 2023 ed essere

comunque mancante l'annualità 2025. Si rileva nuovamente la necessità di redigere gli atti propedeutici coerenti con le annualità del bilancio in approvazione.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto con DUP n. 263/2022 del 1 dicembre 2022 denominata *"programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Approvazione e variazione"* a norma dei commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. Non risulta approvato il programma per le annualità 2023-2024. Si ricorda all'ente che tale atto deve essere coerente con le risultanze del bilancio di previsione e dovrà essere approvato preventivamente.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 D.L. n. 112/2008)

Ad oggi non è stato redatto tale documento da parte del Consiglio. Si evidenzia la necessità di predisporlo seppur a zero in quanto il Consiglio risulta proprietario unicamente del palazzo della sede. Pur tenendo conto della particolarità della gestione, in merito agli atti di programmazione, trattandosi di ente strumentale, si rinvia alle osservazioni finali.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 2023-2025

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e della congruità delle spese per l'esercizio 2023-2025 sono state analizzate le voci di bilancio ivi riportate e quelle evidenziate nella nota integrativa. Le previsioni di entrata per le annualità 2023-2025 sono le seguenti:

A) ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.682.800,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	8.963.461,24	5.010.999,79	3.664.245,51
	Utilizzo avanzo di Amministrazione di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	12.679.655,66	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Fondo cassa all'1/1 esercizio di riferimento	4.779.629,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	51.841.823,23	50.746.857,52	50.231.243,67
TITOLO 3	Entrate extratributarie	148.000,00	148.000,00	148.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	18.773.944,00	17.978.052,00	16.282.752,00
TOTALE TITOLI		70.763.767,23	68.872.909,52	66.661.995,67
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		95.089.684,13	73.883.909,31	70.326.241,18

Si evidenzia che a norma dell'art. 42 della L.R. 7/2001 le tipologie di entrate del Consiglio sono previste dalla norma. Di seguito una breve disamina delle principali.

Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria”

Il Consiglio Regionale non ha entrate di detta natura.

Titolo 2 “Trasferimenti correnti”

Per l'annualità 2023 sono previste entrate per trasferimenti per euro 51.841.823,23 in leggero aumento rispetto alla previsione effettuata nel 2021 che è pari al dato assestato 2022 di euro 49.921.414,40 ed al dato di rendiconto 2021. Per l'annualità successiva 2024 sono previste entrate per trasferimenti per euro 50.746.857,52 e per l'annualità 2025 sono previste entrate per **euro 50.231.243,67**.

Si deve sottolineare che detta entrata è prevista e prevalentemente conseguente:

- all'art. 7 punto 4 del “Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte” che prevede che “il Presidente del Consiglio Regionale comunica al Presidente della Giunta Regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio Regionale dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione della quota di trasferimento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale, per gli adempimenti dell'art. 42 della L.R. 7/2001”;
- all'art. 42 comma 2 e comma 3 della L.R. 7/2001 che prevedono rispettivamente che “l'ammontare del trasferimento dal bilancio Regionale ..omissis...è indicato nel bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio” e che “ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta entro 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio l'importo del fabbisogno occorrente”;
- che a norma del medesimo art. 42 comma 4 della L.R. 7/2001 il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione.

Della previsione di entrata complessiva di euro 51.841.823,23, euro 51.658.154,67 sono rappresentate dal trasferimento dalla Regione come si evince dalla seguente tabella riportata anche in nota integrativa:

	2022 assestato	2023 Previsione	2024 Previsione	2025 Previsione
Titolo 2 –				
Trasferimenti correnti	49.921.414,40	51.841.823,23	50.746.857,52	50.231.243,67
- di cui dalla Regione/Giunta	49.731.940,31	51.658.154,67	50.563.188,96	50.047.575,11
- di cui da altre pp. Aa	5.804,20	0,00	0,00	0,00
- di cui entrate vincolate x Corecom	183.669,89	183.668,56	183.668,56	183.668,56
- di cui trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00

Il trend di tale voce rispetto al dato assestato 2022 e alle annualità precedenti è la seguente:

2019	49.100.000,00
2020	48.300.000,00
2021	48.800.000,00
2022 assestato	49.731.940,31
2023	51.658.154,67
2024	50.563.188,96
2025	50.047.575,11

L'importo dei trasferimenti dalla a regione pari ad euro 51.658.154,67 rispetto all'andamento consolidato dei trasferimenti correnti, ricomprendono l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata che accoglie il trasferimento, da parte della Regione Piemonte, per incentivare l'uso del mezzo pubblico di trasporto da parte dei dipendenti, per uno stanziamento pari ad € 22.500,00.

Sono inoltre previsti trasferimenti vincolati da parte dell'AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni destinate al CO.RE.COM (art. 19 L.R. 1/2001) per l'esercizio delle funzioni delegate.

In merito ai trasferimenti vincolati da parte dell'AGCOM, gli stessi sono previsti per € 183.668,56 per tutte le annualità del bilancio.

Tale dato è in linea con gli esercizi precedenti in quanto ritenuto dal Consiglio un dato consolidato.

Si prende atto che tale trasferimento rappresenta un contributo per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate.

Si rileva che diversamente dall'anno precedente è pervenuta la delibera del CORECOM di Programmazione delle attività 2023-2025.

In relazione alle attività del Corecom vengono altresì stanziare, come avanzo vincolato presunto, le quote già accertate per € 94.464,84 relative all'anno 2021 quale vincolo mantenuto oltre ad euro 553,33 per progetti europei Digi-CORE.

Titolo 3 "Entrate extratributarie"

Sono state previste per un valore totale per ciascuno degli anni del triennio 2023/2025 in € 148.000,00 per le annualità 2023 ,2024,2025.

La stima è stata effettuata secondo il principio di prudenza tenuto conto dell'effettivo grado di accertamento registrato negli anni precedenti. Nello specifico vengono di seguito analizzate le principali voci di entrata iscritte rispetto alle previsioni assestate dell'anno 2022 così come di seguito riportato nella seguente tabella, riportata anche in nota integrativa:

	2022	2023	2024	2025
	asestato	Previsione	Previsione	Previsione
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	185.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, di cui:	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Categoria 100 Vendita di beni	0	0	0	0
- Categoria 300: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0	0
Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	0
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti di cui:	180.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
- categoria 200 Rimborsi in entrata	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- categoria 900 Altre entrate correnti in a.c.	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

In particolare si tratta delle seguenti entrate:

- **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Previsti per euro 3.000,00; sono somme previste in coerenza al contratto di concessione e "servizio di bar caffetteria" assegnato precedentemente con determinazione dirigenziale n. A0303A/298/2019 relativo alla concessione dei locali bar del palazzo del Consiglio – Palazzo Lascaris scaduto a metà anno 2020 rispetto al quale il Consiglio auspica di effettuare nuova gara con manifestazione di interesse. Si rileva che la somma è stata prevista per tante annualità – come si evince dalla DD che è ancora la medesima del 2019 - ma nulla, pur dovendo sicuramente tenere conto del periodo e delle conseguenze sulle attività commerciali dopo il COVID - è andato in porto rispetto alle attività dell'ente seppur la nota integrativa evidenzia che "è in corso di pubblicazione una manifestazione di interesse" per l'affidamento in concessione. Si chiede pertanto – pur trattandosi di piccole somme - di vincolare parte dell'avanzo o vincolare tale somma in termini di spesa solo ad avvenuta assegnazione del servizio o provvedervi subito in sede di assestamento.

- **Rimborsi e altre entrate correnti**

Previsti per complessivi euro 145.000,00 sono relativi principalmente a:

- ✓ rimborsi per euro 30.000,00 relativi a Riscossione di crediti da soggetti diversi ed euro 70.000,00 per rimborsi da ricevere per personale comandato e distaccato;
- ✓ altre entrate correnti previste per complessivi euro 45.000,00, non prevede particolari scostamenti rispetto alle somme assestate 2022 risultano in diminuzione. In particolare sono previste per entrate varie ed eventuali euro € 35.000,00 che sembrano in linea rispetto al dato che verrà accertato; sono inoltre previste euro 10.000,00 le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del DL 112/2008 (trattenute malattia al personale dipendente). Si evidenzia che non risultano prevedibili al momento fondi incentivanti al personale la cui entrata sia necessaria per corrispondere i compensi al personale dipendente a valere sugli effettivi capitoli di spesa dei lavori, appalti di forniture beni e servizi. Non sono più previste somme per introiti per trattenute obbligatorie per l'indennità di fine mandato dei consiglieri in quanto non sono più dovute in base alla norma di riferimento (rif. L. R. n.1 del 21/01/2016, art.5 c.2).

Titolo 4 “Entrate c/capitale”

Rispetto all'anno 2022 non sono previste sull'annualità 2023-2025 somme in entrata di parte c/capitale.

Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”

Sono stimate le entrate relative al fondo economale, ai depositi cauzionali, rimborso da parte della Regione delle somme anticipate per il pagamento delle competenze assessorili e missioni, trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali effettuate sulla base delle disposizioni normative in materia (sui redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo e occasionale), IVA istituzionale dovuta per scissione dei pagamenti (split payment).

Le entrate del titolo 9 corrispondono alle spese del titolo 7.

B) SPESE

Le previsioni di spesa per le annualità 2023-2025 sono le seguenti:

		PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
	previsione di competenza	58.680.767,37	49.386.857,52	49.401.243,67
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	-	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	76.488.353,72	-	-
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	previsione di competenza	17.634.972,76	6.518.999,79	4.642.245,51
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	5.010.999,79	3.664.245,51	-
	previsione di cassa	23.094.378,09	-	-
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	previsione di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	(0,00)	-	-
TITOLO 4	RIMBORSI DI PRESTITI			
	previsione di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	(0,00)	-	-
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	previsione di competenza	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	(0,00)	-	-
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	previsione di competenza	18.773.944,00	17.978.052,00	16.282.752,00
	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	25.731.256,62	-	-
TOTALE TITOLI	previsione di competenza	95.089.684,13	73.883.909,31	70.326.241,18
	di cui già impegnato*	-	-	-
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	125.313.988,43	(0,00)	(0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	95.089.684,13	73.883.909,31	70.326.241,18
	di cui già impegnato*	-	-	-
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	125.313.988,43	(0,00)	(0,00)

EQUILIBRIO DI COMPETENZA ESERCIZI 2023-2025

L'equilibrio di competenza risulta rispettato in sede previsionale per il triennio 2023-2025 a norma dell'art. 8 del “Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte” e dei principi di bilancio nonché al D. Lgs. 118/2011.

Le entrate e spese presunte (comprese le partite di giro che pareggiano) risultano essere pari:

- ✓ per l'esercizio 2023 a € 95.089.684,13;
- ✓ per l'esercizio 2024 a € 73.883.909,31;
- ✓ per l'esercizio 2025 a € 70.326.241,18;

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il collegio evidenzia che l'ente non ha appostato l'FCDE non avendo somme soggette a tali obblighi tenuto conto che il bilancio del Consiglio è basato essenzialmente, oltre che sull'applicazione del proprio avanzo, sui trasferimenti della Regione che sono pari, al netto delle partite di giro, ad oltre il 99% delle entrate proprie.

Fondi di riserva

L'ente ha iscritto a norma dell'art. 9 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" nonché dell'art. 48 D.Lgs 118/2011 le seguenti:

- anno 2023 - euro 865.593,00 di cui euro 200.000,00 per fondo di riserva per spese impreviste;
- anno 2024 - euro 866.448,00 di cui euro 200.000,00 per fondo di riserva per spese impreviste
- anno 2025 - euro 862.818,00 di cui euro 100.000,00 per fondo di riserva per spese impreviste.

Tale previsione rientra nei limiti previsti dall'art. 9 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" che prevede che il fondo di riserva per spese obbligatorie possa essere al massimo pari al 2% delle spese correnti mentre la parte di fondo per spese impreviste possa essere pari al massimo allo 0,50% delle spese correnti. Il collegio provvede alla seguente verifica:

	2023	2024	2024
<i>Titolo 1 spese correnti al netto del fondo</i>	57.815.174,37	48.520.409,57	48.538.425,67
Fondo riserva per spese obbligatorie	865.593,00	866.448,00	862.818,00
<i>Percentuale rapporto con spese correnti</i>	1,50%	1,79%	1,78%
<i>Titolo 1 spese correnti al netto del fondo</i>	58.480.767,37	49.186.857,52	49.201.243,67
Fondo di riserva per spese impreviste	200.000,00	200.000,00	100.000,00
<i>Percentuale rapporto con spese correnti</i>	0,34%	0,41%	0,20%
Totali Fondo di riserva obbl. + imprev.	1.065.593,00	1.066.448,00	962.818,00

Il collegio riporta che i limiti sopra riportati sono ricalcolati rispetto a quelli esposti nella nota integrativa in quanto i calcoli non evidenziano la decurtazione della parte spesa relativa ai fondi stessi rilevando così una percentuale migliorativa nei conteggi dell'ente.

Le previsioni del fondo di riserva di cassa è così stabilito:

- anno 2023 – euro 7.500.000,00.

Tale importo rientra nei limiti di cui all'art. 9 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" pari al 1/12 della complessiva autorizzazione a pagare dei primi tre titoli della spesa.

Tale previsione, al netto dello stanziamento stesso, risulta infatti pari al 8,14, mentre il massimo consentito permetterebbe un maggior accantonamento fino al 8,30%.

	2023
Totale autorizzazioni a pagare (SOLO TITOLI I, II e III)	92.082.731,81
fondo di riserva di cassa	7.500.000,00
Percentuale rapporto con autorizzazioni a pagare	8,14%

Non risultano iscritti fondi speciali a norma dell'art. 49 del D.Lgs 118/2011.

Altri fondi

Il collegio rileva che l'ente ha iscritto le seguenti somme:

- anno 2023 pari ad euro 6.495.639,20;
- anno 2024 pari ad euro 845.435,52;
- anno 2025 pari ad euro 910.896,67.

Per il 2023 le somme sono così previste:

- euro 943.783,00 per rinnovi contrattuali tutti relativi alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato ed euro 437.838,23 per rinnovi contrattuali;
- euro 276.675,00 per accantonamento parte corrente indennità di fine mandato consiglieri e re-iscrizione delle quote accantonate a tal fine per euro 920.232,37 previste in applicazione a preventivo;
- euro 1.879.722,23 per altri rischi contenzioso relativo alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato;
- euro 2.037.338,37 per accantonamento per restituzione contributi ex LR 1/2004 art. 12 relativo completamente alla re-iscrizione dell'avanzo vincolato; pertanto relativi a quota parte della complessiva somma iscritta di avanzo presunto iscritto a preventivo. Per una specifica si rinvia al contenuto della nota integrativa.

L'ente ha quale consuetudine l'applicazione in entrata di consistenti parte di avanzo presunto accantonato per addivenire alla eventuale possibilità di intervenire in tempi brevi alle richieste. Il collegio rinvia a quanto osservato nella parte dedicata all'avanzo presunto applicato.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il collegio dei revisori evidenzia che il Consiglio non detiene partecipazioni.

INDEBITAMENTO

Il collegio dei revisori evidenzia che nel bilancio di previsione non sono previste operazioni di mutuo e/o indebitamento così come non sono in essere finanziamenti.

FONDO di GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 ha modificato, a decorrere dal 01.01.2022, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

Il citato comma 2 prevede, alla lettera b, che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a, interviene sulle modalità di calcolo di uno dei due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento, quello relativo al debito residuo.

Il collegio prende atto che il bilancio non prevede accantonamenti di questa tipologia in quanto alla data odierna non risultano debiti commerciali scaduti pertanto non l'ente non ha effettuato nessun accantonamento.

Raccomanda di monitorare la situazione.

Osservazioni, Suggerimenti e Conclusioni

Tutto quanto fin qui esposto e premesso, ai sensi e nei termini di cui all'art. 40 quater punto 2, il collegio, sulla base della documentazione ricevuta e messa a disposizione, delle informazioni raccolte, tenuto conto dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, evidenziando che il bilancio di previsione rappresenta l'atto di programmazione principale in quanto traduce le volontà dell'Ente in scelte di indirizzo e distribuzione delle risorse avendo carattere autorizzatorio, ritiene congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- * delle risultanze del rendiconto 2021 nonché dell'assestato 2022 ed incassi già contabilizzati nonché, in particolare, delle comunicazioni avvenute tra il Consiglio e la Regione in merito al trasferimento di cui all'art. 43 della legge regionale 7/2001 tenuto conto dell'importanza di tale entrata;
- * della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- * degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- * delle verifiche di periodo effettuate da parte del collegio e delle informazioni ricevute;

verificato

- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente e del

regolamento di riferimento in essere denominato “*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*”;

- l'equilibrio delle previsioni di competenza del bilancio 2023 e delle annualità 2023-2025 come meglio evidenziato nel presente parere;
- il rispetto dell'art. 67 comma 2 e quindi che il bilancio risulta redatto con i medesimi schemi di bilancio della Regione;
- gli allegati ricevuti in ottemperanza, per quanto applicabili, agli artt. 11 comma 3 e 39 comma 11 del D.lgs 118/2011 e di conseguenza anche il seguente comma 5 del medesimo art. 1, richiamando quanto evidenziato nel presente parere,

suggerisce

- una verifica costante dei residui attivi e di quelli passivi al fine di monitorarne periodicamente l'esistenza giuridica e la conservazione e quindi, rispettivamente la reale esigibilità e l'obbligazione della spesa;
- tenuto conto delle rispettive interpretazioni nonostante il chiaro contenuto qui richiamato all'art. 29 dello statuto della Regione che assicura l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio Regionale richiamata peraltro anche dall'art. 1 punto 1 del “*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*” nonché l'art. 7 punto 4 del medesimo regolamento e da ultimo l'art. 42 comma 3 e comma 4 della L.R. 7/2001, nuovamente di regolamentare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo quantomeno richiedendo una conferma delle somme stanziare dal Consiglio con un impegno a prevederle nel proprio bilancio essendo giuridicamente conseguente;

raccomanda

- di addivenire al completamento degli atti di programmazione propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione triennale, come specificato nel presente parere nonché agli adempimenti previsti dal “*Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte*” successivi all'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 43 comma 1 della L.R. 7/2001 di sottoporre il bilancio di previsione, prima dell'approvazione al Consiglio, alla Commissione consiliare competente;
- a norma dell'art. 42 comma 3 della L.R. 7/2001 di addivenire alla comunicazione alla Giunta dell'importo del fabbisogno occorrente, entro 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio;

- di addivenire alla pubblicazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. 21 punto 1 lettera b) del *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte"*;
- in merito all'utilizzo dell'avanzo presunto applicato al bilancio di previsione si raccomanda di addivenire a tutto quanto previsto dai principi di armonizzazione nonché di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. 118/2011 in particolare dei commi da 8 a 11;
- di dare priorità all'organizzazione per la predisposizione in fase iniziale, come giuridicamente necessario, degli atti di programmazione propedeutici al bilancio di previsione pluriennale coerente con le annualità del bilancio in approvazione, anche redigendo apposite procedure interne dovendo, per alcuni atti, rapportarsi comunque con la Regione;
- di ottemperare all'art. 5 comma 4 del *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte"*;
- di non procedere ad assunzioni fino all'approvazione preventiva del PIAO 2023-2025 contenente parte degli atti propedeutici ed in caso di assunzioni a tempo indeterminato, in deroga alle capacità di spesa di cui all'art. 33 del DL 24/2019, di non procedere senza l'asseverazione del collegio dei revisori come ormai chiarito anche nella Sentenza 7/2022 della Sezione riunite giurisdizionale della Corte dei conti;
- stante la crisi energetica in corso, di monitorare sin dai primi mesi dell'anno la spesa per utenze al fine di poter disporre, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio al fine del rispetto degli equilibri tenendo peraltro conto che gli interventi normativi in materia emanati nel corso del 2022 oltre ad essere interventi in emergenza e a singhiozzo, hanno riguardato unicamente deroghe per la copertura di spese per gas e energia ma unicamente per l'annualità 2022 mentre non è ancora definitiva la legge di bilancio 2023 che prevede somme in aiuto;

esprime

parere positivo sulla proposta di bilancio di previsione 2023–2025 del Consiglio Regionale del Piemonte richiamando l'ente ad una puntuale programmazione.

15 dicembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Elisa Venturini (Presidente)

dott.ssa Olivia Cutone (Componente)

dott. Pietro Boraschi (Componente)
